



Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 30 LUGLIO 2007

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA AGENZIA ASEA DENOMINATA "AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" IN SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING.-

L'anno duemilasette addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, **prot. n. 8077 del 18.07.2007.** - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. LAMPARELLI Giuseppe
4. BORRELLI Mario	16. LOMBARDI Paolo
5. BOSCO Egidio	17. MARCASCIANO Gianfranco
6. BOZZI Giovanni	18. MAROTTA Mario
7. CAPOCEFALO Spartico	19. MORTARUOLO Domenico
8. CRETA Giuseppe	20. NAPOLITANO Stefano
9. DAMIANO Aldo	21. POZZUTO Angelo
10. DAMIANO Nicola	22. RICCI Claudio
11. DE CIANNI Teodoro	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dr. Sergio MUOLLO.**

Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21.

Sono presenti i Revisori dei Conti //.

Sono, altresì, presenti gli Assessori NISTA, GRIMALDI, SPATAFORA, FORGIONE, PETRIELLA.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto dà la parola al Presidente della Giunta On.le Carmine NARDONE il quale data per letta la proposta di deliberazione allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la I^a Commissione Consiliare ha espresso parere come da verbale allegato sotto il n. 2).

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri MORTARUOLO e GAGLIARDI per cui i Consiglieri presenti sono 18.

Intervengono il Consigliere BARRICELLA il quale esprime voto contrario sul presupposto che le Agenzie di cui in specie sono contrarie agli indirizzi di Governo, ed il Consigliere RUBANO il quale invece, rinviando il giudizio politico nel tempo, ritiene positiva la trasformazione dell'Agenzia in house providing.

Chiarisce e conclude il Presidente NARDONE. Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale l'approvazione della proposta di deliberazione.

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri BOZZI, GAGLIARDI, MARCASCIANO per cui i Consiglieri presenti sono 15.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 16 (15 Consiglieri + Presidente), contrario 1 (BARRICELLA) la proposta viene approvata con 15 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti, presenti e votanti 16 (15 Consiglieri + Presidente) riporta la medesima votazione contrario 1 (BARRICELLA), favorevoli 15.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'esito delle eseguite votazioni.

VISTO i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267.

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

- 1. DI PRENDERE ATTO** della volontà di cessione della quota di € 100,00 da parte della Società per azioni "MARSec Spa", come da allegata nota prot. n. 1627 del 19.7.2007;
- 2. DI ACQUISTARE**, la quota di partecipazione della Società per azioni "MARSec Spa" per un importo complessivo di € 100,00 (cento/00);
- 3. DI PREVEDEE** che la spesa di € 100,00 graverà sul fondo consortile dell'Agenzia ASEA;

4. **DI APPROVARE** per le motivazioni di cui in premessa, lo Statuto, aggiornato e riveduto, della Società per Azioni "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente", con un capitale sociale di € 120.000,00, costituito da n. 41 articoli, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
5. **DI STABILIRE** che la copertura finanziaria della spesa di € 120.000,00 sarà prevista nella prossima variazione di bilancio;
6. **DI DARE**, altresì, atto che le spese relative e conseguenti alle modifiche statutarie della Società sono a carico della stessa;
7. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Mobilità-Energia gli adempimenti consequenziali.
8. **DARE** alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Sergio MUOLLO -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Geom. Donato AGOSTINELLI -

N. 624 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO
IL MESSO 2 AGO. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 AGO. 2007 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 28 AGO. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 28 AGO. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 28 AGO. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

<input checked="" type="checkbox"/> PRESIDENTE CONSIGLIO _____	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>SME</u> _____	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>RINANZO</u> _____	il <u>6006</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il <u>3.897</u>	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Revisori dei Conti _____	il _____	prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Approvazione nuovo statuto della Agenzia Asea denominata "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente" in società in house providing.-

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 10
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 61 del 30 LUG. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di €. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazioni del Consiglio provinciale N° 134 del 18/03/2005 e N° 20 del 13/02/2006 la Provincia di Benevento ha approvato lo statuto del consorzio con attività esterna denominato "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente" (in sigla ASEA);
- il predetto consorzio è stato costituito tra la Provincia di Benevento e la Società Marsec in data 1° giugno 2006, presso il notaio incaricato dott.V.A.Sangiulo (rep.n.54.327, racc.n.17.001), con un fondo consortile di €. 10.000,00 di cui €. 9900,00 Provincia di Benevento, pari al 99% ed €.100,00 Marsec Spa, pari al 1%;

Considerato che:

- con nota prot. n. 113 del 30.05.2007 il Presidente dell'ASEA manifestava alla Società Marsec Spa, al fine di raggiungere compiutamente gli obiettivi previsti nell'oggetto sociale dell'ASEA, la possibilità di trasformare l'anzidetta agenzia da società consortile in società per azioni, con la modifica del relativo statuto;
- con nota del 19.07.2007 prot. n.1627, allegata in copia, la società Marsec Spa ha manifestato la propria disponibilità a cedere a questo Ente la propria quota di partecipazione all'ASEA, per un valore di €. 100,00 (cento/00);

Ritenuto doversi procedere, da parte di questo Ente, all'acquisizione della suddetta quota di partecipazione della società Marsec Spa, al fine di rendere il capitale della società stessa interamente pubblico, condizione necessaria per trasformare l'ASEA da Consorzio in società per azioni in house providing;

Tenuto conto che la spesa di €. 100,00 (cento/00) per l'acquisto della suddetta quota consortile verrà prelevata dal fondo consortile dell'ASEA.;

Rilevato che l'art. 113, comma V, lett. c) T.U.E.L prevede la possibilità per le società in house a capitale interamente pubblico di ottenere l'affidamento diretto di servizi a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Dato atto che i requisiti fondamentali richiesti, in base alle vigenti disposizioni legislative ed alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, ai fini della configurazione della società in house, sono i seguenti:

1. la società, con oggetto sociale esclusivo, operi unicamente con gli enti costituenti ed affidanti per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli stessi, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza;
2. l'intero capitale sociale deve essere posseduto da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali;
3. lo Statuto della società non deve consentire che una quota del capitale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti terzi diversi dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali;

4. la società non può acquisire una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico, per cui non deve partecipare ad altre società o enti e non deve svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara;
5. dev'essere dimostrato l'esercizio del "controllo analogo" da parte dell'ente ovvero degli enti proprietari affidanti, per cui : il Consiglio di Amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante.

Ritenuto, necessario adeguare lo statuto della ASEA a quello previsto per le società in house, al fine di valorizzare la stessa, garantendo l'interazione operativa e strategica degli interventi promossi sul territorio, e consentire una più snella ed agile gestione;

Ritenuto, altresì, che la copertura finanziaria del capitale sociale pari ad €. 120.000,00 sarà prevista nella prossima variazione di bilancio;

Vista la Bozza dello statuto, aggiornato e riveduto, che si allega alla presente, anche alla luce del parere pro-veritate reso dall'avv. Luigi Diego Perifano del Foro di Benevento;

Dato atto che, è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, con l'acquisizione dei prescritti pareri ;

II CONSIGLIO

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

- di prendere atto della volontà di cessione della quota di €. 100,00 da parte della società per azioni "MARsec Spa", come da allegata nota prot. n.1627. del 19.07.2007;
- di acquistare la quota di partecipazione della società per azioni "MARsec Spa" per un importo complessivo di €. 100,00 (cento/00);
- di prevedere che la spesa di €. 100,00 graverà sul fondo consortile dell'Agenzia ASEA;
- di approvare per le motivazioni di cui in premessa, lo Statuto, aggiornato e riveduto, della Società per Azioni "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente", con un capitale sociale di €. 120.000,00, costituito da n. 41 articoli, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che la copertura finanziaria della spesa di €. 120.000,00 sarà prevista nella prossima variazione di bilancio;
- di dare, altresì, atto che le spese relative e conseguenti alle modifiche statutarie della società sono a carico della stessa;
- di demandare al Dirigente del Settore Mobilità-Energia gli adempimenti consequenziali.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____ facciate utili.

Data _____


IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE





Mediterranean Agency for Remote Sensing
and Environmental Control

Prot. 1627 del 19/07/07

3658

19148557

Al Presidente Onorevole
Carmino Nardone
Presidente Provincia di Benevento
Rocca dei Rettori

Al Presidente dell'ASE▲
Dott. Carmine Calzone

E p.c. Settore Mobilità – Energia

• - SEDE -

Oggetto: Cessione quota consortile

Facendo seguito ai colloqui intercorsi con la S.V., ed in riferimento alla Vs. del 30.05.2007, con la presente intendiamo manifestare, in vista della trasformazione dell'Agenzia A.S.E.A. da società consortile in società per azione in house providing, con la modifica del relativo statuto, la nostra disponibilità a cedere a codesta Amministrazione la quota di nostra partecipazione all'anzidetta agenzia A.S.E.A., ove tale condizione fosse ritenuta pregiudizievole della sua possibilità di operare quale struttura "in house" dello stesso Ente.

Il Presidente del CDA

MARSec S.p.A.
Il Presidente del Cda

(Dottor Giovanni De Gennaro)

MARSec S.p.A.

P. IVA: 01387710629
Cap. soc. 120.000,00 euro
Sede Legale: Piazza Castello – Rocca dei Rettori, 82100 Benevento
Sede Operativa Via Perlingieri 1, 82100 Benevento
Tel/Fax 0824 316516
Reg. Impr. Benevento (REA) n. 114578

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SOCI

Articolo 1
DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata: "Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente" in sigla "ASEA S.p.A."

Articolo 2
SEDE LEGALE

La Società ha sede legale in Benevento presso la "Rocca dei Rettori", sede dell'Amministrazione Provinciale.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendenze in genere, in Italia o all'estero.

Articolo 3
DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4
SOCI

L'ASEA Spa è una società a partecipazione pubblica totalitaria.

Socio fondatore è la Provincia di Benevento, alla cui attività di direzione e coordinamento la società è assoggettata.

Possono altresì assumere la qualità di socio della Società gli Enti Locali, come definiti dall'art.2 del T.U. 18/08/2000 n.267 ed altri Enti pubblici.

Gli enti azionisti possono chiedere in qualunque momento informazioni circostanziate in merito alla gestione dei servizi da essi affidati alla società.

Detti servizi vanno svolti secondo disciplinari o contratti di servizio approvati dagli enti affidatari, in modo da consentire il completo controllo da parte di ciascun ente su ognuno dei servizi da esso conferiti.

L'ingresso di nuovi soci dovrà avvenire esclusivamente mediante aumenti di capitale.

In ogni caso, come effetto di variazioni del capitale sociale o di trasferimento delle azioni, la partecipazione della Provincia di Benevento non potrà essere inferiore al 51% del capitale sociale.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Articolo 5
OGGETTO SOCIALE

La Società ha per scopo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli Enti azionisti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

La Società si propone di migliorare l'efficienza energetica e promuovere il risparmio energetico al fine di minimizzare il fabbisogno di energia, coinvolgendo i principali soggetti operanti nei settori dell'edilizia, dell'industria, dei servizi e dei trasporti - soprattutto pubblici - locali; sfruttare le fonti di energia rinnovabili e quelle non rinnovabili che usino combustibili fossili a minor impatto ambientale, nonché le risorse energetiche locali; ricercare le condizioni ottimali di approvvigionamento energetico del Sannio, contribuendo così allo sviluppo delle aree interne in armonia con gli obiettivi dell'Unione Europea.

A tal fine, intende svolgere, con il supporto istruttorio e tecnico del Settore Mobilità - Energia della

Provincia, ed avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti, pubblici e privati, attività volte a:

- elaborare e redigere piani di sviluppo energetico e ambientale e piani energetici di tipo integrato a livello locale e i relativi studi di fattibilità sotto i profili tecnici, economici, giuridici e finanziari;
- svolgere funzioni di supporto qualificato nella valutazione, pianificazione e progettazione degli interventi più opportuni per la razionalizzazione e il risparmio delle fonti energetiche e per la riduzione del loro impatto sull' ambiente;
- promuovere e migliorare sia l'efficienza energetica in tutti i settori d'attività - edilizia, industria, servizi e trasporti, soprattutto pubblici - sia l'utilizzazione di fonti energetiche locali;
- diffondere e divulgare la cultura del risparmio energetico e della razionalizzazione dello sfruttamento delle fonti presso il maggior numero possibile di interlocutori pubblici e privati, in modo da contribuire all'individuazione dello sviluppo sostenibile sotto i profili economici, sociali e ambientali; a tal fine potrà organizzare convegni, giornate di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, stampa di opuscoli e ricorrere all'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e favorire la ricerca di nuove fonti energetiche e lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione delle relative tecnologie;
- individuare le possibilità di utilizzazione di nuove fonti energetiche e di ottimizzazione di quelle tradizionali, anche mediante la partecipazione ad iniziative a livello nazionale, europeo e internazionale;
- organizzare e razionalizzare gli interventi, anche finanziari, promossi nel settore da organismi nazionali, europei e internazionali, anche mediante la collaborazione con altri enti pubblici, e privati;
- favorire la creazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione di banche dati, centri di elaborazione dati, centri studi o ricerche di mercato nei predetti settori;
- promuovere lo sviluppo di iniziative economiche tendenti a favorire un uso efficiente dell'energia;
- fornire servizi di informazione sulle opportunità di risparmio energetico, sulle forme di finanziamento dei relativi impianti, sulla normativa tecnica e sulla legislazione in materia di energia e ambiente;
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica;
- gestire le attività di verifica dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici;
- contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- promuovere studi ed indagini, finalizzate al rispetto ed all'applicazione delle norme vigenti per un'adeguata progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici, mirati all'ottenimento della certificazione energetica degli edifici, ai fini del risparmio energetico.
- promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sui problemi del riciclaggio dei rifiuti.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI

Articolo 6 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in 120 azioni, ciascuna del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta. L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità, stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt.2342 e 2343 del codice civile.

Articolo 7 AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La qualità di azionista comporta, di per sé, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 del codice civile.

Articolo 8 OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt.2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.) e fatta salva la partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 9 TRASFERIMENTO AZIONI

In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita. L'accettazione dovrà riguardare l'intera quota azionaria posta in vendita. Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intende fatta (salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;

b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente.

c) Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del

proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

Il trasferimento delle azioni è condizionato al gradimento dei soci che detengono la maggioranza del capitale sociale.

A tale scopo ciascuno dei soci si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al co.2, informandone l'organo amministrativo.

Decorso tale termine, in mancanza di rifiuto del gradimento ovvero di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni dei soci dovranno essere comunicate al socio cedente, tramite l'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La cessione di azioni effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce effetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci.

Qualora il gradimento non venga concesso e nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili.

Articolo 10 Diritto di recesso

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile.

Il Socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione all'Organo Amministrativo è stata inviata, e la data del timbro postale fa fede per l'invio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 11 Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

All'assemblea partecipano i rappresentanti legali degli Enti azionisti o loro rappresentanti muniti di delega per gli specifici argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile.

L'assemblea ordinaria si riserva di deliberare inoltre sulle seguenti materie, a meno di specifica delega all'organo amministrativo:

- Acquisto, vendita, permuta costituzione di servitù o altri diritti reali relativi a beni immobili.

- Concessione in uso, in esercizio e in locazione di beni immobili, e locali ed aree in genere, di proprietà della società.

- Accensione di mutui e prestiti con rimborso pluriennale, acquisto di titoli ed azioni, cessione di crediti, rilascio di garanzie cambiarie ed ipotecarie, dirette e fidejussorie.
- Convenzioni, contratti, accordi ed in genere impegni a carattere continuativo di durata superiore alla permanenza in carica dell'organo amministrativo e, comunque, superiori a tre anni.
- Partecipazione e costituzione associazioni temporanee di imprese ed a qualsiasi altra forma di aggregazione aziendale.
- Autorizzazione all'accettazione di contributi pubblici e privati, per la gestione della Società ovvero per gli investimenti.

Devono essere preventivamente approvate dall'Assemblea le operazioni che possono comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci: ciò tuttavia nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società e rispettando gli altri limiti posti dallo statuto e dalle normative speciali in tema di affidamenti "in house".

Compete inoltre all'Assemblea l'approvazione, nei casi di affidamento diretto di servizi, degli schemi tipo dei disciplinari e dei contratti di servizio, regolanti: tipologia del servizio e/o dell'intervento richiesto; obiettivi quali-quantitativi da conseguire, come fissati dall'Ente affidante; modalità e tempi di esecuzione della prestazione; modalità di rendicontazione; modalità di esercizio delle attività di monitoraggio e di controllo sull'esecuzione del servizio e/o dell'intervento da parte dell'Ente affidante.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 del codice civile.

Articolo 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., è convocata mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Benevento. Nell'avviso potranno anche essere indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente Statuto.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Articolo 13 DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art. 2370 del c.c., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 del c.c., mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Articolo 14 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal Direttore Generale o, in mancanza, da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge ed anche quando il C.d.A. lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente sottoscrive unitamente al segretario dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua stesura.

Articolo 15 MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

Articolo 16 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti espressi dal capitale presente.

Articolo 17 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.

Articolo 18 PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità dell'art. 2365 del vigente codice civile.

Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in apposito libro, ex art. 2421 del codice civile.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, nominati dal Presidente della Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.2449 Cod.Civ., a seguito di apposita consultazione dei Gruppi Consiliari.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Presidente della Provincia di Benevento tra i membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio può eleggere nel suo seno un Vice-Presidente.

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione può avvenire solo per giusta causa, da parte dell'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti.

Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, qualora sia stato nominato, dal Vice-Presidente, o, in mancanza dei primi due, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario del C.d.A. sono svolte dal Direttore Generale, o, in mancanza, da uno dei componenti dell'organo.

Non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1993, n. 81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n. 55. Si osservano, altresì, le cause ostative alla nomina previste dall'art.1, co.734 della L.296/2006.

Articolo 20 COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea delibera i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'Amministrazione all'atto della nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 21 LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 22 VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 23 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente Statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, nelle forme più opportune ed efficaci, alla consultazione periodica degli Enti azionisti ai fini della definizione degli obiettivi strategici della società, del piano industriale e degli altri documenti programmatici.

Il Consiglio d'Amministrazione relaziona periodicamente all'Assemblea dei soci circa l'andamento generale della gestione dei servizi, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, in funzione degli obiettivi delineati.

Articolo 24 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

L'assemblea dei soci può procedere alla nomina di un Comitato Tecnico Scientifico composto da cinque a nove membri, individuati tra persone aventi specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività societaria, su indicazione dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), del Consiglio Nazionale per la Ricerca (CNR), dell'Università degli Studi del Sannio, di associazioni ambientaliste e di altri Enti che agiscono nel settore.

Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore con funzioni consultive. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge tra i suoi membri un Presidente.

I membri del Comitato restano in carica per un esercizio; in caso di dimissioni di uno o più membri, nel corso dell'anno, l'assemblea dei soci può provvedere alla relativa sostituzione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

Articolo 25

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

Articolo 26

DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, al Presidente.

Articolo 27

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

Articolo 28

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste dall'art.19 del presente Statuto.

Articolo 29

DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina.

La proposta di nomina del Direttore Generale deve essere preventivamente sottoposta all'Assemblea dei soci che può respingerla solo sulla base di adeguata motivazione.

Non possono essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori.

Il Direttore Generale partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società di cui organizza le attribuzioni e le competenze funzionali.

Il compenso del Direttore Generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30 COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente della Provincia di Benevento ai sensi dell'art.2449 Cod.Civ..

Tra i componenti effettivi del Collegio Sindacale deve essere comunque indicato il Dirigente del settore Finanza e Controllo della Provincia di Benevento, cui è riservata la Presidenza del Collegio Sindacale medesimo.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale trasmette i verbali delle riunioni ai rappresentanti legali degli Enti Partecipanti.

Articolo 31 POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società.

Articolo 32 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409 quinquies. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Il revisore contabile è nominato dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art.2449 cod.civ. .

Articolo 33 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale spettano i compensi calcolati a norma dell'art. 37 della vigente tariffa professionale (Dottori Commercialisti), oltre alle indennità ed ai rimborsi spese dovuti in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto. Al revisore contabile spettano i compensi

determinati in base al tempo impiegato per l'attività espletata, applicando le tariffe orarie previste dal D.P.R. n. 645/94.

Articolo 34 FINANZIAMENTI

Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1 e dell'art. 95 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

Articolo 35 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale delle particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Articolo 36 DESTINAZIONE UTILI

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E GIURISDIZIONE

Articolo 37 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art. 2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2485 e seguenti del codice civile.

Articolo 38
AMBITO DI GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39
CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.

Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominati dal Presidente del Tribunale di Benevento. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17/1/2003.


Articolo 40
NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto relative alle modalità di nomina dell'organo amministrativo si applicano all'atto dell'emanazione del D.P.C.M. previsto dall'art. 1, co. 729, della L. 27/12/2006 n. 296.

Articolo 41
RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.

avv. Luigi Diego Perifano



Parere pro - veritate

Provincia di Benevento

Conferimento incarico:

Delibera G.P. n.473 del 20.07.07

Parere pro-veritate

Con delibera di G.P. n. 473 del 20.07.07, mi si richiede di prestare attività di consulenza sulla procedura di trasformazione dell'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente (in sigla ASEA) in società "*in house providing*" della Provincia di Benevento.

Allo scopo mi è stata sottoposta la bozza del nuovo Statuto dell'ASEA da proporre all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Al fine di dare compiutamente conto delle modifiche che si rende necessario apportare alla suddetta bozza di Statuto, per pervenire alla coerente configurazione giuridica dell'ASEA quale società *in house*, appare opportuno ricapitolare le principali novità legislative e giurisprudenziali che sono intervenute nella disciplina, complessa ed in continua evoluzione, delle cd. società strumentali.

All'uopo si rassegnano le seguenti

OSSERVAZIONI in DIRITTO

La prima fonte regolatrice della materia degli affidamenti *in house* si rinviene nell'art. 6 della Direttiva Comunitaria n.92/50 del

18 giugno 1992, concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

La norma in rassegna introduceva una espressa deroga al principio generale dell'evidenza pubblica nella selezione del contraente per i casi in cui i servizi venissero "*affidati ad un ente che è esso stesso un'amministrazione*" e l'affidamento avvenisse "*in base ad un diritto esclusivo fondato su disposizioni legislative, regolamentari od amministrative compatibili con il trattato*".

Notoriamente il successivo processo di definizione della natura giuridica e dei requisiti tipici dell'istituto dell'appalto *in house* è stato notevolmente influenzato dagli orientamenti della giurisprudenza comunitaria.

In particolare con la sentenza Teckal (18.11.1999 in causa C 107/98), la Corte di Giustizia Europea ha sancito la possibilità di procedere all'affidamento diretto, senza il rispetto della disciplina sugli appalti pubblici - che postula di regola l'espletamento della gara - , sotto la ricorrenza di alcune condizioni:

- la partecipazione totalitaria dell'ente affidante al capitale sociale della società affidataria;
- il controllo, esercitato dall'amministrazione sulla società affidataria, analogo a quello esercitato sui propri servizi, così da configurare i due soggetti, formalmente e perciò solo apparentemente distinti, in un unicum funzionale;
- la prevalenza dell'attività, ovvero la destinazione per lo più a beneficio dell'Ente controllante dei servizi prodotti dalla società controllata.

La verifica della sussistenza di tali requisiti, secondo l'insegnamento della stessa Corte di Giustizia, deve essere condotta alla stregua di un'interpretazione restrittiva, e ciò perché l'affidamento degli appalti col metodo *in house*, costituisce , come detto, una eccezione alle regole generali del diritto comunitario.

Nell'ordinamento italiano la disciplina dell' *in house providing* è stata organicamente introdotta dall'art. 113 TUEL (comma 5, lettera c), come modificato dall'art. 35 L. 448/2001. ¹

La norma richiamata dispone che gli Enti Locali possono provvedere all'erogazione dei servizi anche mediante affidamento a società a capitale pubblico totalitario, a condizione che l'ente, titolare del capitale sociale, eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi , e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente (o con gli enti) che la controllano.

Nella buona sostanza, la sussunzione nell'ordinamento positivo dell'istituto dell'appalto *in house* si è realizzata mercè il pedissequo recepimento dei principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria.

¹ In precedenza, vedi anche Circolare n. 12727 del 19/01/2001 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie

Il modello normato implica, come si ribadisce, che la società affidataria sia una sorta di emanazione organizzativa dell'Ente, con ridotta autonomia imprenditoriale.

In tale ottica il concetto di controllo analogo rivesta una funzione chiave, e su di esso – in difetto di esplicitazione sul piano normativo- si è concentrata l'indagine della giurisprudenza.

Le modalità di attivazione del "controllo analogo" sono state originariamente focalizzate dalla Corte di Giustizia Europea², la quale ha fatto riferimento all'esercizio di un "controllo strutturale" che non si esaurisce nel potere di nominare la maggioranza dei soggetti che compongono gli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'organismo "in house", ma che postula il ricorso a qualsiasi altro incisivo strumento di intervento dell'ente pubblico sulle attività gestionali e finanziarie della società partecipata.³

La tipizzazione dei requisiti del "controllo analogo" è poi proseguita ad opera dei nostri Giudici Amministrativi.

E così è stato affermato⁴ che è incompatibile con l'estrinsecazione del controllo analogo la previsione dello statuto

² Vedi, in particolare, Corte di Giustizia 13 ottobre 2005, causa C-458/03 (Parking Brixen GmbH)

³ Nei termini vedi : Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2004, n. 2316; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.01.2005, n. 168

⁴ Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 agosto 2006, n. 5072

societario sulla possibile cedibilità a privati di quote della società affidataria diretta .

Basta dunque l'ipotetica cedibilità del capitale sociale a soggetti privati - non la concreta cessione - per far decadere il requisito del controllo analogo.

Con altrettanta severità si è esclusa la sussistenza del requisito del "controllo analogo" laddove, pur in presenza di una partecipazione pubblica totalitaria, dagli statuti risulti che gli organi societari godono di poteri di gestione degli affari ordinari e straordinari della società ampi ed incondizionati.

La relazione – in termini di conciliabilità- tra ampiezza dei poteri gestionali in capo agli organi amministrativi della società controllata, ed effettività dell'azione di controllo ad iniziativa dell'Ente Pubblico, è stata oggetto , recentemente, di approfondito vaglio da parte del Consiglio di Stato.⁵

Ne è scaturito che:

- il Consiglio di Amministrazione della società *in house* non deve avere eccessivi poteri gestionali, e l'Ente Pubblico deve esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;

⁵ Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 3 aprile 2007 n. 1514

- l'impresa non deve aver «acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo» dell'ente pubblico, e che può risultare, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutto il territorio nazionale e all'estero;

- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante.⁶

Nelle more il panorama legislativo ha registrato ulteriori significative evoluzioni con l'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Bersani", D.L. 4 luglio 2006 n.223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, conv. nella L.04/08/06 n.248), recante " *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*"

Per quanto di specifico interesse, appare opportuno riportare integralmente le disposizioni di cui all'art.13 del D.L. 223/06 cit.:

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti

⁶ In questo senso, anche Cons. Stato, V, 8 gennaio 2007 n. 5.

costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.

4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Il suesteso art. 13 assume rilevanza essenziale nella materia che ne occupa, in quanto detta alcune norme di sistema che delimitano la capacità d'azione delle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche regionali e locali.

Peraltro il riferimento alle società costituite per la "*..produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonchéper lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza..*" sembra circoscrivere l'ambito oggettivo di incidenza della norma proprio agli appalti in house, ovvero ai contratti in cui l'ente pubblico commissiona alla propria società un lavoro, un servizio od una fornitura, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale⁷.

⁷ Viceversa i servizi pubblici locali, come definiti all'art. 112, comma primo, del D.Lgs n° 267/00, sono quelli che hanno " per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Ciò detto, ai sensi della norma in rassegna, le limitazioni a cui sono sottoposte le ridette società sono le seguenti:

- obbligo di operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti: vale a dire che il legislatore ha inteso espressamente limitare l'attività delle società *in house* ai soli Enti Locali che hanno costituito la società al fine specifico di affidarle una serie di prestazioni;
- conseguente divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara;
- divieto di partecipare ad altre società o enti, al fine di non vanificare, mediante l'acquisizione - per il tramite di tali società- di contratti da parte di Enti Locali diversi da quelli controllanti, il ridetto obbligo di operare esclusivamente per i propri azionisti.
- vincolo di oggetto sociale esclusivo, cosicché le società a partecipazione pubblica devono indicare nell'oggetto sociale in maniera determinata e specifica sia l'attività produttiva o funzionale che svolgeranno, sia che possono operare esclusivamente con i soggetti costituenti ed affidanti.

Non può sottacersi il rilievo che Il D.L. Bersani, in tema di affidamenti diretti, ha dunque imposto **requisiti di operatività**

ancor più restrittivi di quelli richiesti dalla giurisprudenza comunitaria.

* * *

In conclusione, dal combinato disposto dell'art.113, co.5, lett.c), T.U. 267/00, e dell'art.13 D.L. 223/06, nonchè alla luce della corposa giurisprudenza domestica e comunitaria in tema di appalti in house, discende che l'affidamento diretto a un soggetto si configura legittimo a condizione che:

1. la società, con oggetto sociale esclusivo, operi unicamente con gli enti costituenti ed affidanti per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli stessi, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza;
2. l'intero capitale sociale sia posseduto da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali;
3. lo Statuto della società non consenta che una quota del capitale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti terzi diversi dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali;
4. la società non acquisisca una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico, per cui non deve partecipare ad altre società o enti e non deve svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, nè con gara;

5. sia dimostrato l'esercizio del "controllo analogo" da parte dell'ente ovvero degli enti proprietari affidanti, per cui : il Consiglio di Amministrazione della società *in house* non deve avere eccessivi poteri gestionali e l'ente pubblico deve esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante.

* * *

Alla stregua delle considerazioni che precedono , esaminata la bozza di Statuto della Società ASEA, in disparte le integrazioni marginali e le correzioni di dettaglio, si è reso necessario apportare sostanziali modifiche ai seguenti articoli :

- **4** (capitale pubblico totalitario e poteri di controllo e di indirizzo dei soci)
- **5** (esclusività dell'oggetto sociale; divieto di partecipare ad altre società)
- **7** (eliminazione della previsione relativa alla cessione di azioni a beneficio dei dirigenti e del personale dipendente della società)
- **11** (poteri dell'Assemblea dei soci)
- **19** (modalità di nomina del C.d.A.)
- **23** (poteri dell'organo amministrativo)
- **24** (modalità di nomina del Comitato Tecnico Scientifico)
- **30** (modalità di nomina del Collegio Sindacale)
- **32** (controllo contabile)

Tali modifiche risultano ispirate alla necessaria osservanza dei principi giuridici prima enucleati, ai fini della qualificazione

dell'ASEA come società *in house providing* della Provincia di Benevento.


Sempre nell'ottica della coerente adesione al modello di società strumentale delineato dall'ordinamento positivo e dall'insegnamento giurisprudenziale, occorre poi che il capitale sociale dell'Agenzia sia interamente detenuto da Enti Pubblici , tale condizione risultando essenziale in funzione dell'affidamento diretto.⁸ La società MARSEC ,che detiene attualmente una minima quota del capitale sociale dell'Ase, a opera come società di capitali sottostando al regime privatistico ordinario e non rientra nel novero degli Enti Pubblici.

Nelle suesposte osservazioni è il chiesto parere.

Benevento, 23 luglio 2007

In fede.

Avv. Luigi Diego Perifano



Si allega bozza di Statuto.

⁸ T.U.EE.LL. 267/00, art.113, co.5 lett.c



PROVINCIA di BENEVENTO

2)

La 1 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2007 il giorno 24 del mese di LUGLIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere **MARIO MAROTTA**

sull'oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO STATUTO AGENZIA ASEA IN
SOCIETÀ HOUSE PROVIDING"

~~27/07/07~~

~~di deliberazione~~

(COMISSIS....) di ~~funzionamento~~ del settore MOBILITÀ-
ENERGIA ^{dr. G. SIANORICCHIO,} spiega ai ~~consiglieri~~ che si è reso
necessario modificare lo STATUTO, per via delle
nuove disposizioni della finanziaria, che non
confermano l'attuale configurazione del
l'Agenzia come espressione del solo ente
pubblico provincia di Benevento - Info.MU,

una parte dell' Agenzia, pari all' 1%, era
di proprietà del MARSEC. Trasorsa col nuovo
assetto, interamente di proprietà provinciale,
sarà possibile accedere ai finanziamenti pubblici
direttamente, senza passare per procedure
consensuali. Inoltre, la stessa pratica, potrà
offrire compiti direttamente alla propria
Agenzia. Il Consiglio Comunale, fa presente,
che l'approvazione del nuovo STATUTO, con parte
le modifiche del precedente, con l'adeguamento
dello stesso alle normative vigenti, al fine
della trasformazione dell' ASEA in consorzio in
società house providing. In conclusione, la
Commissione, sull'argomento: "APPROVAZIONE
NUOVO STATUTO AGENZIA ASEA IN SOCIETÀ HOUSE PROVIDING"
esprime, a maggioranza di voti, PARERE FAVOREVOLE,
con l'estensione del gruppo di incaricati che
si riserva di esprimere il proprio parere in
consiglio provinciale.